



COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – FINALITA'

1. Nelle more dell'individuazione da parte dell'A.T.O. del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato, il presente Regolamento disciplina l'uso della fognatura comunale in base alle disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., dalla Legge Regionale 31 ottobre 2006, n. 30, dalla Legge Regionale 16 agosto 1995, n. 43 e dalla Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, e sostituisce ogni precedente disposizione locale che abbia regolamentato specificatamente la materia che così si intende abrogata. Il Regolamento costituisce parte integrante, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni, del Regolamento Edilizio e di Igiene.

2. In particolar modo disciplina:

- a) le immissioni, esistenti e successive alla data della sua approvazione, nella pubblica fognatura;
- b) le modalità amministrative, tecniche ed operative relative al conferimento delle acque reflue di provenienza domestica, assimilata ed industriale alla rete fognaria pubblica;
- c) le modalità di realizzazione delle opere di connessione alla rete fognaria, le modalità di realizzazione della rete stessa, nonché i limiti massimi di concentrazione degli inquinanti ammessi ad essere conferiti nella rete fognaria in funzione dello stato delle opere, dell'impianto di depurazione e del recapito finale dello scarico della pubblica fognatura;
- d) le modalità per il rilascio dei permessi di allacciamento e di autorizzazione allo scarico nella fognatura comunale, nonché i tempi dei relativi procedimenti;
- e) le modalità di controllo degli scarichi in relazione ai limiti di accettabilità;

- f) le competenze degli uffici comunali addetti al settore;
- g) le spese di allacciamento e le tariffe;
- h) i criteri per l'assimilabilità degli scarichi degli insediamenti produttivi a quelli degli insediamenti abitativi;
- i) le sanzioni amministrative per le violazioni alle norme del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento disciplina pertanto, l'uso di tutte le opere dichiarate di pubblica utilità concernenti la rete fognaria del Comune, in particolar modo le immissioni nella rete fognaria delle acque bianche e delle acque nere, le immissioni nell'impianto di depurazione realizzato, anche parzialmente, o da realizzare.

4. Il presente regolamento è applicabile a tutta la rete fognaria del territorio comunale, nonché agli scarichi non recapitanti in pubblica fognatura di cui alla L.R. 16.08.1995, n. 43, ed all'art. 84, comma 1 lettera a), della L.R. 21.06.1999, n. 18.

5. Inoltre, il presente Regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti della normativa regionale in premessa citata, le modalità di autorizzazione e di controllo degli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi non recapitanti in pubblica fognatura.

6. Per le specifiche competenze, il Regolamento costituisce vincolo per il Comune, per l'eventuale gestore o concessionario della rete fognaria e per gli utenti.

7. Nell'applicazione del presente Regolamento il Comune potrà operare direttamente o tramite il gestore o il concessionario degli impianti, qualora individuato ed incaricato dal Comune.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- 1) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
- 2) acque bianche: acque meteoriche provenienti dai cortili, dai tetti, dalle terrazze e da qualsiasi area scoperta; acque meteoriche di dilavamento, non usate e non trattate; acque di innaffiamento provenienti da giardini, orti, parchi pubblici o privati; acque destinabili al consumo umano, non usate; acque sotterranee di drenaggio qualora abbiano i requisiti per lo scarico diretto in corpi idrici superficiali nel rispetto di norme di legge e senza trattamenti;
- 3) acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne: acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm. uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; acque che in relazione al tipo di attività svolta vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che possono creare pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;
- 4) acque di processo: acque che subiscono alterazioni qualitative in conseguenza del loro uso nei cicli tecnologici;
- 5) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- 6) acque meteoriche di dilavamento: acque di origine meteorica che siano entrate in contatto, dilavandole, con superfici impermeabili connesse con attività antropiche;

- 7) acque nere: acque provenienti dai servizi igienico-sanitari, dalle cucine e dalle mense, nonché acque di processo che, per caratteristiche quali – quantitative, sono assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi in base ai criteri stabiliti dall'art. 4 del presente Regolamento;
- 8) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziali e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- 9) acque reflue assimilate a quelle domestiche: acque reflue considerate equivalenti alle acque reflue domestiche e definite in tal senso dalla normativa nazionale (art. 101, comma 7, del D.Lgs. 152/06) e regionale (art. 16 della L.R. 43/95);
- 10) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- 11) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da un agglomerato;
- 12) acque di raffreddamento: acque provenienti da ciclo produttivo avente le medesime caratteristiche analitiche dell'acqua di approvvigionamento differenziandosi solo per la temperatura;
- 13) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
- 14) bestiame: si intendono tutti gli animali allevati per uso o profitto;
- 15) condotto di scarico o di allacciamento: canalizzazione, posata su suolo pubblico, per il collegamento di uno o più insediamenti alla rete fognaria o al collettore consortile;
- 16) effluente di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame anche sotto forma di prodotto trasformato;
- 17) fognatura mista: fognatura adibita a raccogliere, nelle medesime canalizzazioni, le acque nere e le acque bianche;
- 18) fognatura separata: fognatura costituita da canalizzazioni distinte e separate adibite rispettivamente alla raccolta ed al convogliamento delle acque nere (comprese eventuali acque di prima pioggia) e delle acque bianche;
- 19) fognatura nera: fognatura che, nell'ambito di un sistema fognario separato, è adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque nere (comprese eventuali acque di prima pioggia);
- 20) fognatura bianca: fognatura che, nell'ambito di un sistema fognario separato, è adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque bianche;
- 21) fognatura privata: installazione di fognatura interna ai lotti privati fino al collegamento, in sedime pubblico, al condotto di allacciamento;

- 22) fognatura pubblica: rete o condotta fognaria, di norma posata su suolo pubblico, realizzata e gestita da un ente pubblico o per conto di un ente pubblico;
- 23) Impianto di depurazione: un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico – meccanici e/o biologici e/o chimici;
- 24) gestore: ente pubblico o privato a cui compete la gestione tecnico amministrativa dell'impianto di fognatura ed eventualmente dell'impianto di depurazione;
- 25) gestore dell'impianto di depurazione: ente pubblico o privato a cui compete la gestione tecnico amministrativa dell'impianto di depurazione (se soggetto diverso dal gestore);
- 26) impianti di pre-trattamento: impianti per il pre-trattamento delle acque reflue al fine di renderle compatibili con i limiti di accettabilità prima dell'immissione nella pubblica fognatura;
- 27) insediamento civile: uno o più edifici o installazioni adibiti allo svolgimento di attività che comportano la produzione di scarichi di acque reflue domestiche, di acque reflue assimilate a quelle domestiche, di acque meteoriche di dilavamento;
- 28) insediamento produttivo: uno o più edifici o installazioni adibiti allo svolgimento di attività che comportano la produzione di scarichi di acque reflue industriali e di acque meteoriche di dilavamento;
- 29) autorità d'ambito: la forma di cooperazione tra Comuni e Province per l'organizzazione del servizio idrico integrato;
- 30) gestore del Servizio Idrico Integrato: il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale (A.T.O.);
- 31) rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane;
- 32) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricevente in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 114 del D.Lgs 152/2006.
- 33) stabilimento industriale: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 8 della parte terza del D.Lgs. 152/06, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- 34) titolare dello scarico: titolare dell'attività che genera lo scarico;
- 35) vasca settica: impianto per la chiarificazione delle acque nere di origine domestica;
- 36) vasche di prima pioggia: vasche destinate all'accumulo delle acque di prima pioggia per il loro successivo conferimento alla depurazione;
- 37) vasche di laminazione: vasche realizzate con lo scopo di limitare, attraverso un processo di laminazione della piena, le portate bianche convogliate a valle;

38) valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuori uscita delle emissioni dall'impianto, senza tenere conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può esser preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.

2. Ogni riferimento all'impianto di depurazione contenuto nel presente Regolamento deve intendersi efficace solo in seguito alla realizzazione ed alla operatività dello stesso.

ARTICOLO 3 – DEFINIZIONE DI RETE FOGNARIA E NORME TECNICHE GENERALI PER L'INSTALLAZIONE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA

1. Per rete fognaria si intende un sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane.

2. Le canalizzazioni funzionano a pelo libero; in tratti particolari il loro funzionamento può essere in pressione (condotte di mandata da stazioni di sollevamento, attraversamenti in sifoni, ecc.).

3. Le canalizzazioni, in funzione del ruolo che svolgono nella rete fognaria, rientrano sempre nella definizione di fognatura, ma sono distinte secondo la seguente terminologia:

- a) fosse e fognoli: posti all'interno di proprietà private, costituiscono la prima struttura di raccolta e di adduzione delle acque reflue;
- b) fogne: canalizzazioni elementari che raccolgono le acque provenienti da fosse, fognoli di allacciamento, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, convogliandole ai collettori;
- c) collettori: canalizzazioni costituenti l'ossatura principale della rete che raccolgono le acque provenienti dalle fogne; i collettori a loro volta confluiscono in un emissario;
- d) emissario: canale che, partendo dal termine della rete, adduce le acque raccolte al recapito finale;
- e) condotte in pressione: sono costituite da tubazioni provenienti da centraline di sollevamento ubicate sia nel territorio comunale che in quello dei Comuni limitrofi consorziati per la gestione dell'impianto di depurazione.

4. L'allacciamento di scarichi a tali condotte è vietato, salvo diverse prescrizioni indicate dal Comune.

5. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie devono essere effettuate adottando le migliori tecniche disponibili e che comportino costi economicamente ammissibili, tenendo conto, in particolare:

- a) della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;
- b) della prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito che comportino la fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie;
- c) della prevenzione dell'infiltrazione di acque di falda e di acqua piovana;
- d) della limitazione dell'inquinamento dei corpi ricettori causato da tracimazioni originate da particolari eventi meteorici;
- e) della prevenzione dei rischi derivanti da tracimazioni causate da piogge violente;
- f) della possibilità di ispezione con mezzi visivi;
- g) della necessità di garantire un rapido deflusso.

6. Le canalizzazioni fognarie e le opere d'arte connesse devono essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno e alla fuoriuscita di liquami dal loro interno nelle previste condizioni di esercizio; devono inoltre resistere alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico eventualmente provocate dalle acque reflue e/o superficiali correnti in esse. Tale resistenza potrà essere assicurata sia dal materiale costituente le canalizzazioni, che da idonei rivestimenti.

7. Le sezioni prefabbricate devono assicurare la impermeabilità dei giunti di collegamento e la linearità del piano di scorrimento. L' impermeabilità del sistema fognario deve essere attestata da appositi certificati di collaudo. L'impiego del materiale di rivestimento e delle sezioni prefabbricate è ammesso solo su presentazione di apposita dichiarazione di garanzia, debitamente documentata, della ditta di fabbricazione.

8. Le canalizzazioni costituite da materiali metallici devono, inoltre, risultare idoneamente protette da eventuali azioni aggressive provenienti sia dall'esterno, che dall'interno delle canalizzazioni stesse.

9. Il regime delle velocità delle acque nelle canalizzazioni deve essere tale da evitare sia la formazione di depositi di materiali, che l'abrasione delle superfici interne. I tempi di permanenza delle acque nelle canalizzazioni non devono dar luogo a fenomeni di setticizzazioni delle acque stesse.

10. I manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi. Tale manufatti devono avere dimensioni tali da considerare l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo e devono essere disposti a distanza tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

11. Le caditoie devono essere munite di dispositivi idonei ad impedire l'uscita dalle canalizzazioni di animali vettori e/o di esalazioni moleste. Esse devono essere disposte a distanza tale da consentire la veloce evacuazione nella rete di fognatura delle acque di pioggia e comunque in maniera da evitare ristagni di acque sulle sedi stradali o sul piano di campagna.

12. Tutti gli allacciamenti previsti alle reti pubbliche devono essere muniti di idonei manufatti, le cui dimensioni ed ubicazione devono permettere una agevole ispezionabilità al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo.

13. Le stazioni di sollevamento devono essere sempre munite di un numero di macchine tale da assicurare una adeguata riserva di energia. I tempi di attacco e stacco delle macchine devono consentire la loro utilizzazione al meglio delle curve di rendimento ed al minimo di usura, tenendo conto che i periodi di permanenza delle acque nelle vasche di adescamento non determinino fenomeni di setticizzazione delle acque stesse.

14. Le stazioni di sollevamento devono essere munite di idoneo gruppo elettrogeno di continuità tale da entrare autonomamente in funzione in caso di interruzione della fornitura di energia elettrica.

15. La giacitura nel sottosuolo delle reti fognarie deve essere realizzata in modo tale da evitare interferenze con quella di altri sottoservizi. In particolare le canalizzazioni fognarie devono sempre essere tenute debitamente distanti ed al di sotto delle condotte di acqua potabile. Qualora per ragioni plano-altimetriche ciò non fosse possibile, devono essere adottati particolari accorgimenti al fine di evitare la possibilità di interferenze reciproche.

16. In particolare, quando non sia possibile mantenere le distanze desiderate, è necessario che la generatrice inferiore della condotta di acqua potabile sia sufficientemente al di sopra di quella superiore della condotta di acque reflue. Qualora la distanza fra le due canalizzazioni (acquedotto e fognatura) non consente un sufficiente grado di sicurezza contro il pericolo di possibile inquinamento dell'acqua convogliata, o allorquando una condotta di acqua potabile ne attraversi una di acque di scarico, almeno una delle due condotte, preferibilmente quella dell'acquedotto, dovrà essere protetta con apposito manufatto che impedisca alle eventuali perdite dalla tubazione fognante di raggiungere il condotto potabile e che consenta di evidenziare l'esistenza delle perdite stesse.

17. Lo studio di una rete di fognatura deve sempre riferirsi per gli elementi di base (previsioni demografiche ed urbanistiche, dotazioni idriche, dati pluviometrici, tipologia portata e qualità dei liquami, etc.) a dati ufficiali o comunque resi tali da apposita dichiarazione delle competenti autorità. La scelta del tipo di materiale delle canalizzazioni deve essere effettuata sulla base delle caratteristiche idrauliche, della resistenza statica delle sezioni, nonché in relazione alla tipologia ed alla qualità dei liquami da convogliare. Le canalizzazioni devono essere sempre staticamente verificate ai carichi esterni permanenti ed accidentali, tenendo conto anche della profondità di posa e delle principali caratteristiche geotecniche dei terreni di posa e di ricoprimento.

18. Il Comune deve, inoltre, disporre di una planimetria in scala adeguata che permetta la chiara individuazione della rete fognante gestita. Parimenti, il Comune deve disporre di una planimetria riportante lo schema della rete di distribuzione dell'acqua potabile che dovrà essere costantemente aggiornata.

19. L'utilizzazione dei servizi assicurati da tutto o da parte del sistema di fognatura origina l'obbligo del pagamento del canone di fognatura e depurazione ai sensi della vigente normativa.

ARTICOLO 4 – CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI

1. Gli scarichi nella fognatura vengono suddivisi nelle seguenti classi:

- A) “scarichi di acque reflue domestiche”: con tale definizione si intendono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziali e da servizi derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche.
- B) “scarichi di acque reflue assimilate a quelle domestiche”: ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 152/2006, e fatto salvo quanto previsto dall’art. 112 dello stesso Decreto, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, con tale definizione vengono indicate:
- 1) le acque reflue provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
 - 1 bis) le acque reflue provenienti da imprese dedite da allevamento di bestiame
 - 2) le acque reflue provenienti da imprese dedite alle attività di cui al punto 1) e 1 bis) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall’attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
 - 3) le acque reflue provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari od inferiore a 1 Kg. per metro quadrato di specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
 - 4) le acque reflue industriali che presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui all’Allegato A alla L.R. n..29 del 13.08.2007.
 - 5) le acque reflue provenienti da attività termali fatte salve le discipline regionali di settore.

In tutti i casi di “scarichi di acque reflue assimilate a quelle domestiche” il Comune procede alla valutazione dell’assimilazione delle acque stesse con accertamenti i cui costi vengono posti a carico del titolare dello scarico.

C) “scarichi di acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali, o di o di produzione di beni, e diverse dalle acque reflue domestiche e/o assimilate e dalle acque meteoriche di dilavamento.

2. Per gli insediamenti produttivi si possono verificare le seguenti condizioni di scarico:

- a) nell’insediamento produttivo non esistono acque di scarico provenienti dal processo tecnologico, tuttavia l’insediamento è tale (per dimensioni e tipologia) da richiedere la separazione delle acque di prima pioggia. Gli unici scarichi presenti sono di tipo domestico e/o di acque meteoriche di prima pioggia. In questo caso lo scarico verrà considerato “scarico di acque reflue domestiche e di prima pioggia”;
- b) nell’insediamento produttivo esistono scarichi provenienti dal processo tecnologico, ma questi sono tenuti completamente separati da quelli di tipo domestico o da quelli di prima pioggia (reti fognarie interne completamente separate) e sono allacciati alla

fognatura pubblica con distinti allacciamenti. In tal caso i due o tre tipi di scarico presenti saranno soggetti alle rispettive regolamentazioni pertinenti;

- c) nell'insediamento produttivo tutti gli scarichi sono miscelati tra loro. In questo caso gli scarichi devono essere separati e come tali classificati.

3. Ferma restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla Tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite che verranno adottati dall'Autorità d'Ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore, nonché al rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo stesso.

4. L'Autorità d'Ambito di cui all'art. 148 del D.Lgs. 152/2006 è competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, nel caso abbia provveduto ad affidare la gestione del Servizio Idrico Integrato. Ai sensi e per effetto della L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, ed in attesa dell'individuazione del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato il rilascio di detta autorizzazione compete, al Comune.

5. Nelle more dell'individuazione da parte dell'Autorità d'Ambito del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato e della definizione da parte della Regione di valori limite di emissione diversi da quelli indicati nel D.Lgs. 152/2006, gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura devono essere conformi alle Tabelle indicate nell'allegato 5 alla parte terza, della predetta normativa.

ARTICOLO 5 – PRESCRIZIONI GENERALI

1. Nelle more dell'individuazione del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato, tutti gli scarichi in pubblica fognatura devono essere preventivamente autorizzati dal Comune quale Ente competente ai sensi della vigente normativa regionale (L.R. 18/99, L.R. 43/95 e L.R. 30/06).

2. Nel caso di acque reflue domestiche, essendo le stesse sempre ammesse allo scarico nell'osservanza del presente regolamento, l'autorizzazione è sostituita da un permesso di allacciamento.

3. Il permesso di allacciamento e l'autorizzazione allo scarico sono rilasciati al titolare dello scarico (proprietario dell'immobile, amministratore di condominio, o delegato tra i condomini, titolare dell'attività se scarico di acque reflue industriali da cui origina lo scarico) e sono limitati all'insediamento a cui viene concesso.

4. Il permesso di allacciamento per gli scarichi di acque reflue domestiche, l'autorizzazione per gli scarichi di acque reflue assimilate a quelle domestiche, l'autorizzazione per gli scarichi di acque reflue industriali all'interno della rete di pubblica fognatura ha validità di anni 4 (quattro).

5. Nel solo caso degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, il permesso di allacciamento allo scarico e/o l'autorizzazione allo scarico è automaticamente rinnovato/a, qualora non siano intervenute e comunicate variazioni al Comune.

6. In tutti gli altri casi deve essere richiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura un anno prima della scadenza e nel caso di modifiche alle condizioni autorizzate dovrà essere richiesta preventivamente una nuova autorizzazione allo scarico.

7. Ove tra più soggetti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione viene rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati.

TITOLO II

ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

ARTICOLO 6 – OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

1. Nelle zone servite dalla rete comunale di fognatura è fatto obbligo ai privati ed agli enti pubblici di immettere gli scarichi di acque reflue domestiche, assimilate, industriali e quelle di prima pioggia nella rete fognaria nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e della vigente normativa.

2. Per gli insediamenti industriali–produttivi i cui scarichi confluiscano nella rete comunale di fognatura è prescritta la realizzazione di manufatti per il pre-trattamento e/o depurazione dei reflui all'interno delle proprietà prima dell'immissione in fognatura comunale.

3. Per le zone non servite da pubblica fognatura le costruzioni, nuove o esistenti, dovranno attenersi, per lo scarico delle proprie acque reflue, alle disposizioni stabilite dalla vigente normativa nazionale e regionale.

4. In relazione all'aggiornamento delle zone servite dalla fognatura, effettuato ad ogni ampliamento della stessa, l'ufficio tecnico comunale stabilisce i tempi per l'esecuzione degli allacciamenti degli scarichi esistenti.

5. Il Comune ne darà comunicazione scritta ai proprietari degli stabili che dovranno essere allacciati.

ARTICOLO 7 – ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA DI IMMOBILI INSISTENTI SU STRADE PRIVATE E/O VICINALI

1. Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli immobili posti lungo strade private e/o vicinali rientranti nelle zone servite dalla pubblica fognatura.

2. I proprietari degli immobili posti in fregio alle strade di cui al comma precedente dovranno provvedere a loro cura e spese alla costruzione della fognatura interna ed agli allacci seguendo le prescrizioni impartite dall'ufficio tecnico comunale.

ARTICOLO 8 – DEROGA ALL'OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA

1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento, il Comune può autorizzare la realizzazione di impianti autonomi per il trattamento e lo smaltimento dei reflui domestici ove risulti tecnicamente impossibile o eccessivamente oneroso, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, prevedere un ampliamento della rete fognaria o provvedere all'allacciamento alla rete esistente. La richiesta di deroga dovrà essere motivata dall'interessato con una relazione tecnica dettagliata a firma di un professionista abilitato. Per ottenere la deroga di cui al presente articolo è sufficiente il presentarsi di una delle due condizioni.

Approvato con delib. C.C. n° 38 del 27.06.2007
Modificato con delib. C.C. n° 13 del 16.03.2011 e con delib. C.C. n° 85 del 30.11.2011

2. Con il superamento delle situazioni che determinano la deroga di cui al precedente comma, dovranno essere disattivati gli impianti autonomi a cura e spese dei proprietari che dovranno altresì provvedere all'allacciamento alla fognatura entro il termine fissato dal Comune.

TITOLO III

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

ARTICOLO 9 – REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI

1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152.

2. Nella rete fognaria comunale è consentita l'immissione delle acque reflue domestiche e di quelle assimilate a quelle domestiche.

3. E' consentita altresì l'immissione delle acque reflue industriali purché i loro requisiti siano conformi ai limiti di accettabilità imposti dalle Tabelle di cui all'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006.

4. Il Comune è autorizzato ad effettuare all'interno degli stabilimenti tutte le ispezioni giudicate necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Inoltre il Comune può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 subiscano un trattamento particolare prima della loro immissione nello scarico generale.

5. I valori limite di emissione non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente a tale scopo. In particolar modo, non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento o di lavaggio.

6. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati (ad esclusione di quelli di cui all'art. 4, comma 1, punto 4, del presente Regolamento) devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, campionamento che deve essere effettuato a monte della immissione in fognatura.

7. Il Comune può prescrivere che le acque reflue subiscano un trattamento particolare (impianto di pre-trattamento o di depurazione) prima della loro immissione in pubblica fognatura.

8. Non sono ammesse immissioni di acque miste (acque nere e meteoriche) nella rete della civica fognatura.

9. Le acque reflue provenienti da stabili di ogni specie, e già esistenti, devono essere convogliate, secondo la loro natura (bianche o nere) ed in base alle norme dettate dall'art. 31 del presente Regolamento, in pozzetti di prelevamento e conferite nella pubblica fognatura ove la stessa sia collocata ad una distanza inferiore o uguale a 150 metri lineari (calcolata in linea d'aria tra l'asse della fognatura ed il limite della proprietà) e con un dislivello inferiore a 10 metri lineari (tra la quota della fognatura e la quota del terreno dell'insediamento).

10. Per i nuovi insediamenti tali misure salgono rispettivamente a 300 metri ed a 20 metri di dislivello.

11. Per i fabbricati non compresi fra quelli indicati ai precedenti commi 9 e 10 potrà essere stabilito ugualmente l'obbligo di allacciamento alla più vicina diramazione della fognatura pubblica, allorché tale allacciamento si presenti tecnicamente ed economicamente possibile.

ARTICOLO 10 – SCARICHI TASSATIVAMENTE VIETATI

1. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità di cui al precedente articolo 9, è tassativamente vietato scaricare nella fognatura comunale sostanze potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto ai servizi di fognatura e di depurazione, per la salute pubblica e per la fauna ittica del corpo ricettore finale e che possano arrecare pregiudizio ai manufatti fognari e/o interferire negativamente con il processo dell'impianto di depurazione.

2. E' inoltre tassativamente vietato immettere in fognatura, attraverso le botole dei pozzetti di ispezione, qualsiasi sostanza, liquida o solida, indipendentemente dalle sue caratteristiche qualitative.

3. A titolo esemplificativo, si trascrive di seguito un elenco non esaustivo di sostanze delle quali è vietato lo scarico in pubblica fognatura:

- a) idrocarburi alifatici e aromatici e loro derivati in genere e, comunque, sostanze liquide, solide e gassose, in soluzione o in sospensione, che possano determinare condizioni di infiammabilità od esplosività a danno del sistema di fognatura;
- b) effluenti aeriformi provenienti da aspirazioni o scarichi di macchine operatrici di qualsiasi genere o da lavorazioni artigianali, quali centri eliografici, copisterie, lavanderie, etc.;
- c) petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivati da oli da taglio o altre sostanze che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- d) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali ad esempio: ammoniacca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, etc.;
- e) sostanze tossiche (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) o sostanze radioattive e che comunque possano costituire un pericolo per l'incolumità delle persone, degli animali o creino un pubblico disagio o provochino danni alla vegetazione;
- f) reflui aventi caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture e gli impianti fognari o di pericolosità per il personale addetto;
- g) reflui aventi temperature tali da amplificare gli effetti di corrosività e pericolosità di cui alla precedente lettera f);
- h) sostanze solide o viscosse che possano provocare depositi ed ostruzione dei manufatti;
- i) ceneri, sabbia, fango, bitume, sangue intero, carcasse di animali, letame, metalli;
- j) paglia, erba, trucioli, vetro, stracci, piume, materie plastiche, legno, peli, carnicci;
- k) vapori e gas di qualunque natura;

- l) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido ed individuata come tale dalla vigente normativa in tal settore, anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici o industriali;
- m) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone addette all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti, nonché per la salute pubblica;
- n) fanghi provenienti da impianti di pre-trattamento o da fosse Imhoff;
- o) scorie di lavorazioni; rottami, macerie;
- p) qualunque altra sostanza non espressamente indicata e ritenuta non idonea su conforme parere del gestore del servizio.

4. E' altresì vietato lo scarico in fognatura nera delle acque prelevate da cantine o piani interrati soggetti ad infiltrazioni di falda e delle acque sotterranee prelevate con sistemi di abbassamento provvisorio della falda.

5. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006, potrà essere ammesso lo smaltimento in fognatura dei rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione, misti ad acque provenienti da usi civili, trattati mediante l'installazione di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa preventiva comunicazione al Comune e verifica tecnica degli impianti e delle reti.

6. Gli eventuali danni derivanti alle opere di fognatura per l'immissione di tali materiali vietati, diversi da quelli dichiarati al momento della domanda di autorizzazione allo scarico, saranno addebitati ai responsabili, fatte salve in ogni caso la revoca dell'autorizzazione allo scarico.

7. L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile (risarcimento per fatto illecito), ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste nel presente Regolamento e/o dalla vigente normativa nazionale e regionale, nonché la facoltà del Comune di promuovere, qualora ne ricorrano le condizioni, un'azione per il risarcimento del danno ambientale ai sensi della Parte VI del D.Lgs. n. 152/2006 e degli allegati 3 e 4 alla Parte sesta del medesimo decreto.

ARTICOLO 11 – SCARICHI CONTENENTI SOSTANZE NON PREVISTE O PERICOLOSE

1. Qualora risulti dalla domanda di autorizzazione allo scarico, o venga accertato d'Ufficio, che vengono immessi in pubblica fognatura acque di scarico contenenti sostanze i cui limiti di accettabilità non sono previsti dalla vigente normativa e/o sostanze che possono comportare pregiudizi al processo dell'impianto pubblico di trattamento primario di depurazione, il Comune stabilisce, caso per caso e su conforme parere dell'A.R.P.A.L., i relativi limiti di accettabilità, nonché idonee prescrizioni con espressa riserva di verificare secondo tempi e modi da indicarsi nel provvedimento autorizzativo.

2. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose provenienti dagli stabilimenti che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di

rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento previste, si applicano le disposizioni impartite dall'art. 108 del predetto Decreto.

ARTICOLO 12 – SVERSAMENTI ACCIDENTALI O SCARICHI DI SOSTANZE NON COMPATIBILI CON L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE O CON ELEVATE QUANTITA' DI CARICO INQUINANTE AL DI FUORI DEI LIMITI DI EMISSIONE PREVISTI DALLE TABELLE ALLEGATE ALLA PARTE III DEL D.LGS. 152/2006

1. Qualora si verificano situazioni che possono comportare l'immissione nella fognatura comunale di scarichi o, comunque, di sostanze liquide o idrosolubili non conformi alle tabelle citate nel presente Regolamento, è fatto obbligo al responsabile dell'evento di darne immediata comunicazione, a mezzo telefono o fax e successivamente scritta, al Comune ed all'A.R.P.A.L. territorialmente competente, anche se gli sversamenti accidentali sono avvenuti all'interno di insediamenti privati.

2. Nel caso vi siano riflessi di natura igienico-sanitaria, con la medesima procedura si darà debita comunicazione direttamente all'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. territorialmente competente.

3. Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di immediata adozione di eventuali provvedimenti, presso l'insediamento, nella pubblica fognatura o presso l'impianto pubblico di depurazione cui gli scarichi affluiscono, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente occorso.

4. Tutte le spese sopportate dal Comune, dall'A.R.P.A.L., dall'A.S.L., o da altri Enti, coinvolti al fine di contenere e ridurre gli effetti dannosi dello sversamento accidentale, sono a carico del responsabile dello sversamento.

5. Inoltre, il responsabile dello sversamento dovrà adottare, a proprie spese, tutte le misure necessarie, ivi comprese quelle suggerite dall'Ente preposto alla gestione ed al controllo degli impianti di fognatura, per contenere l'inquinamento prodotto e limitare i danni alla fognatura stessa ed all'impianto di trattamento primario di depurazione, fatte salve eventuali responsabilità di tipo penale.

6. Se la sostanza scaricata giunge all'impianto di trattamento primario di depurazione e provoca danni al processo depurativo o ne causa l'interruzione, il responsabile dovrà risarcire i danni causati e le spese sostenute per il ripristino dell'impianto stesso. Oltre a ciò dovrà provvedere al risarcimento del danno ecologico eventualmente causato.

7. Nel caso in cui lo scarico accidentale non venga tempestivamente comunicato o nel caso si tratti di evento doloso, si provvederà, oltre alla richiesta di rimborso delle spese sostenute e di risarcimento dei danni, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

ARTICOLO 13 – SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE

1. In attesa dell'emanazione, ai sensi e per effetto dell'art. 113 del D.Lgs. 152/2006, da parte della Regione di specifici provvedimenti, lo smaltimento delle acque meteoriche dovrà avvenire all'interno delle proprietà private mediante pozzi perdenti, sul suolo, nella rete idrografica superficiale o in vasche di recupero ad uso irriguo.

2. Nel caso di presenza di fognatura separata il convogliamento di acque meteoriche all'interno di condotte predisposte per tali acque è autorizzato in dipendenza della capacità idraulica delle condotte stesse.

3. Nel caso di insediamenti in cui si preveda la realizzazione di piazzali dove sia previsto l'esercizio di attività in cui siano impiegate sostanze pericolose e vi sia il rischio di dilavamento delle superfici stesse, con possibilità di pregiudizio per l'ambiente, il Comune, anche dove ciò non sia già previsto da norme sovraordinate, può prescrivere l'installazione di vasche di prima pioggia ed impianti tecnologici per il trattamento e depurazione delle acque meteoriche prima del recapito finale.

4. E' comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee e su strada o marciapiede in maniera incontrollata. In questo ultimo caso le stesse devono essere convogliate nelle apposite condotte; solo in caso di assenza delle stesse entro un raggio di metri 200 si potrà chiedere la deroga.

ARTICOLO 14 – SALVAGUARDIA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI MANUFATTI DELLA RETE FOGNARIA

1. Le acque meteoriche provenienti dai tetti e dagli scarichi o scoli di proprietà private non possono essere scaricate liberamente su strade o su manufatti pubblici di qualsiasi natura, ma smaltite secondo le disposizioni di cui al precedente art. 13.

2. In corrispondenza degli accessi pedonali o carrai delle proprietà private dovranno essere impediti scorrimenti superficiali di acque meteoriche verso le pubbliche vie. A tale scopo devono essere previste opportune opere di intercettazione (griglie, camerette, etc.) collegate alla rete interna di fognatura.

3. La quantità e la qualità degli scarichi immessi nella fognatura devono in ogni caso essere tali da:

- a) non costituire pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all'esercizio ed alla manutenzione della fognatura, dei collettori e dell'impianto di trattamento primario di depurazione;
- b) salvaguardare i manufatti della fognatura e dell'impianto di depurazione, nonché rispettare i relativi dimensionamenti idraulici;
- c) non interferire negativamente con l'impianto di depurazione.

ARTICOLO 15 – SCARICHI IN FOGNATURA

A - SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE:

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152, e s.i.m., gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti approvati dal Comune o dall'Autorità d'Ambito competente.

2. In attesa dell'individuazione del soggetto Gestore del Servizio Idrico integrato e dell'emanazione del predetto regolamento, gli scarichi in argomento saranno consentiti in osservanza del presente regolamento ed alle condizioni sottoriportate.

3. Per gli scarichi di acque reflue classificabili come domestiche e recapitanti in pubblica fognatura che riguardano nuovi insediamenti, insediamenti esistenti soggetti ad

ampliamento e/o demolizione e ricostruzione, insediamenti esistenti sottoposti ad interventi di ristrutturazione e/o restauro che prevedono modifiche al sistema fognario interno e/o esterno al fabbricato, lo schema della rete fognaria deve essere allegata alla richiesta di agibilità, completa di dichiarazione/asseverazione del tecnico progettista di conformità alle disposizioni di legge e al presente regolamento.

B - SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E SCARICHI DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE:

1. Nelle more dell'emanazione di norme tecniche, di prescrizioni regolamentari e di valori limite adottati dall'Autorità d'Ambito competente, gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali dovranno essere conformi ai valori limite di emissione di cui alle Tabelle dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, e successive integrazioni e modificazioni; analogamente i criteri secondo i quali si può chiedere l'assimilazione sono quelli indicati dal D.Lgs. 152/2006 e dalla L.R. 43/1995.

2. Relativamente a tutti gli insediamenti non espressamente citati ai punti precedenti, sarà eseguita una opportuna istruttoria, sia per stabilire la esatta classificazione che per individuare le corrette modalità di scarico.

3. E' facoltà del Comune, all'atto del rilascio dell'autorizzazione allo scarico, richiedere, acquisito il parere dell'A.R.P.A.L., adeguamenti e limiti diversi da quelli sopraindicati, qualora i valori di portata scaricata, la natura dello scarico, la situazione generale del collettore, la natura del corpo ricettore.

ARTICOLO 16 – SCARICHI DI ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICA FOGNATURA

1. Per quanto concerne lo scarico delle acque reflue provenienti da insediamenti che non recapitano in pubblica fognatura, si demanda alle disposizioni impartite dalla Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento e dalla Regione Liguria con le Leggi Regionali 43/1995, 18/1999 e s.i.m.-

2. Ai sensi dell'art. 103 - Scarichi sul suolo - del D.Lgs. 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione:

- a) per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, secondo i criteri e le modalità individuate dalla Regione;
- b) per gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori limite di emissione fissati a tal fine dalla regione ai sensi dell'art. 101, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06. Sino all'emanazione di nuove norme regionali, si applicano i valori limite di cui alla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006;
- c) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
- d) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

e) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idro-potabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

f) Per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie.

3. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006.

4. Gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti sul suolo o negli strati superficiali del suolo mediante impianti a dispersione nel terreno (sub-irrigazione) devono avvenire conformemente alle norme tecniche contenute nell'allegato 5 della Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21 febbraio 1977), nonché nel rispetto delle disposizioni impartite dalla L.R. 43/1995, e s.i.m., e dell'autorità sanitaria locale.

5. L'utilizzo di pozzi neri, così come definiti dalla suddetta Deliberazione del Comitato Interministeriale, è vietato salvo i casi in cui tecnicamente sia impossibile utilizzare altri metodi di smaltimento; in tali casi devono comunque essere rispettate le prescrizioni tecniche contenute nella Deliberazione sopra richiamata.

6. Ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 152/2006, e' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

7. Fermo restando quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. 152/2006, gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in acque superficiali, devono essere dotati di idoneo impianto di trattamento opportunamente dimensionato in funzione degli Abitanti Equivalenti Serviti; deve comunque essere garantito il rapido e regolare deflusso/smaltimento dei reflui, al fine di evitare ristagni maleodoranti e proliferazione di insetti e/o roditori.

8. I titolari di tali scarichi dovranno acquisire le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, nazionale e regionale.

ARTICOLO 17 – IMMISSIONI IN PUBBLICA FOGNATURA DI SCARICHI TEMPORANEI DI CANTIERI EDILI, MANIFESTAZIONI E/O FESTE PAESANE

1. Le immissioni temporanee in pubblica fognatura di scarichi derivanti da servizi igienici, cucine e mense, approntati in occasione di cantieri edili o di manifestazioni/feste paesane, religiose, politiche e/o sportive, devono ottenere il preventivo nulla-osta del Comune, il quale provvederà ad imporre tutte le prescrizioni tecniche atte a salvaguardare la funzionalità della rete fognaria. In alternativa è ammesso comunque l'utilizzo di vasche e/o contenitori a tenuta stagna con successivo conferimento e smaltimento a soggetto autorizzato ai sensi della vigente normativa. Tutte le spese relative ad eventuali sopralluoghi, ispezioni e/o successivi interventi di pulizia della rete fognaria saranno poste dal Comune a carico dei responsabili o degli organizzatori rispettivamente dei cantieri e delle manifestazioni.

2. Come previsto all'art. 10 del presente Regolamento, sono vietate le immissioni, anche temporanee, in fognatura di residui di cibo, di olii derivanti dalla frittura dei cibi e altro materiale o sostanze.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER L'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE

ARTICOLO 18 – PERMESSO DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE

1. Le opere destinate ad allacciare alla pubblica fognatura gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche, gli scarichi di acque reflue industriali e gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento, provenienti sia da insediamenti civili che da insediamenti produttivi, sono soggette a permesso di allacciamento. La richiesta di nuovi allacciamenti, il rifacimento o la ristrutturazione di quelli già esistenti dovrà essere presentata all'Area Tecnica del Comune, su modulo a tal fine predisposto dal medesimo.

2. La domanda di permesso di allacciamento alla pubblica fognatura deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) planimetria dell'immobile ed estratto catastale;
- b) schema e sezione longitudinale quotata della rete fognaria interna fino al recapito finale;
- c) schema, per gli scarichi delle acque reflue industriali, dell'impianto di pre-trattamento o di depurazione, nonché relazione tecnica che descriva il ciclo produttivo e la quantità giornaliera ed oraria di refluio da scaricare nella fognatura;

3. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti da tecnico abilitato e dovrà essere dichiarato il nominativo del tecnico che certificherà la regolare esecuzione dell'allacciamento.

4. Il permesso di allacciamento nel caso venga rilasciato ad un'attività produttiva viene inviato in copia dall'Area Tecnica al SUAP.

5. Il Comune provvederà a determinare, con apposita deliberazione, le spese di istruttoria da porre a carico dei richiedenti .

ARTICOLO 18.1 – PERMESSO DI ALLACCIAMENTO PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006, gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in pubblica fognatura sono sempre ammessi purché osservino il presente Regolamento.

2. La richiesta di permesso all'allacciamento in pubblica fognatura degli scarichi di acque reflue domestiche deve essere conforme al modulo a tal fine predisposto dal Comune.

3. Tutti i documenti e gli elaborati progettuali devono essere firmati dal proprietario dell'insediamento, o dall'avente titolo, e controfirmati dal tecnico abilitato responsabile del progetto, il quale dichiara, sotto la propria responsabilità, che i dati

forniti, rispondono a verità e che le caratteristiche delle acque reflue scaricate presentano sempre caratteristiche contenute entro i limiti indicati dal presente Regolamento.

4. L'ufficio preposto comunica per iscritto, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, il permesso di allacciamento e di ammissione allo scarico, con le eventuali prescrizioni.

5. In caso di richiesta di integrazione o chiarimenti il termine di 30 giorni viene interrotto e riprende ex novo a partire dalla data di presentazione dell'integrazione stessa.

6. Il permesso di allacciamento e di ammissione allo scarico ha validità di anni quattro a partire dalla data di rilascio ed è tacitamente rinnovato.

ARTICOLO 18.2 – PERMESSO DI ALLACCIAMENTO PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

1. La richiesta di permesso all'allacciamento in pubblica fognatura degli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche deve essere conforme al modulo a tal fine predisposto dall'Ufficio tecnico comunale.

2. Tutti i documenti e gli elaborati progettuali devono essere firmati dal proprietario dell'insediamento o dall'avente titolo e controfirmati dal tecnico abilitato responsabile del progetto, il quale dichiara, sotto la propria responsabilità, che i dati forniti rispondono a verità e che le caratteristiche delle acque reflue scaricate presentano sempre caratteristiche contenute entro i limiti indicati dal presente Regolamento.

3. L'ufficio preposto comunica per iscritto, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, l'autorizzazione all'allacciamento alla pubblica fognatura, con le eventuali prescrizioni.

4. In caso di richiesta di integrazione o chiarimenti da parte dell'ufficio, il termine di 30 giorni viene interrotto e riprende ex novo a partire dalla data di presentazione dell'integrazione stessa.

5. Il permesso di allacciamento ha validità di anni quattro a partire dalla data di rilascio ed è tacitamente rinnovato qualora non subentrino variazioni dello scarico in argomento; in quest'ultimo caso, dovrà essere richiesta un nuovo permesso.

6. La pulizia, la manutenzione del pozzetto d'ispezione, il relativo campionamento e le analisi, ove richiesto, è a carico del richiedente.

ARTICOLO 18.3 – PERMESSO DI ALLACCIAMENTO PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

1. La richiesta di permesso all'allacciamento in pubblica fognatura degli scarichi di acque reflue industriali deve essere conforme al modulo a tal fine predisposto.

2. Tutti i documenti e gli elaborati progettuali devono essere firmati dal proprietario dell'insediamento o dall'avente titolo e controfirmati dal tecnico abilitato responsabile del progetto, il quale dichiara, sotto la propria responsabilità, che i dati forniti rispondono a verità e che le caratteristiche delle acque reflue scaricate presentano sempre caratteristiche contenute entro i limiti indicati dal presente Regolamento.

3. All'atto della presentazione della domanda l'ufficio preposto, sulla base delle caratteristiche tecniche e qualitative delle acque di scarico, potrà richiedere al titolare dell'attività di produrre a sue spese, almeno una volta l'anno, l'analisi del refluo scaricato effettuata dal laboratorio A.R.P.A.L territorialmente competente di zona o, in alternativa, da un altro laboratorio accreditato istituzionalmente e legalmente riconosciuto.

4. Il permesso ha validità di anni quattro a partire dalla data di rilascio e un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.

5. I limiti di emissione indicati nel presente Regolamento potranno subire variazioni, anche in senso restrittivo, per effetto di successive normative regionali o nazionali o per esigenze di funzionamento dell'impianto di depurazione.

6. L'ufficio tecnico preposto comunica per iscritto, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, il permesso, con le eventuali prescrizioni, ovvero il diniego motivato di allacciamento alla fognatura pubblica.

7. In caso di richiesta di integrazione o chiarimenti il termine di 30 giorni viene interrotto e riprende ex novo a partire dalla data di presentazione dell'integrazione stessa.

8. La pulizia, la manutenzione del pozzetto d'ispezione, i campionamenti e le relative analisi sono a carico del richiedente.

ARTICOLO 19 – LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE COMUNALE

1. La costruzione dei condotti di allacciamento alla fognatura comunale deve essere eseguita dai privati solo dopo aver ottenuto i permessi dall'ufficio preposto ed aver concordato con l'ufficio stesso le modalità di manomissione del sedime stradale previo ritiro di idonea autorizzazione .

ARTICOLO 20 – COLLAUDO DEGLI ALLACCIAMENTI

1. Durante l'esecuzione dei lavori di allacciamento, l'ufficio tecnico può far compiere prove sulla impermeabilità dei condotti, sull'efficienza dei sifoni e ogni altra prova atta ad accertare se l'impianto sia stato eseguito secondo il progetto autorizzato e a regola d'arte.

ARTICOLO 21 – ESECUZIONE DIFFORME DALLE PRESCRIZIONI

1. Se i controlli ed il collaudo indicano che le opere e le installazioni eseguite dal privato non sono conformi alle prescrizioni generali del presente Regolamento, del permesso di allacciamento e/o dell'autorizzazione, le medesime devono essere modificate anche a seguito di formale comunicazione in tal senso da parte del Comune entro il termine di tempo dalla stesso fissato. Se le modifiche ordinate non vengono eseguite entro il termine fissato, l'ammissione/autorizzazione allo scarico si intende revocata. Il Comune provvederà coattivamente alla demolizione dello scarico difforme ponendo a carico del richiedente le spese sostenute.

ARTICOLO 22 – RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE

1. In caso di ristrutturazione e/o di straordinaria manutenzione dei condotti della rete fognaria comunale che comportino modifiche agli allacciamenti, il Comune provvede alla esecuzione delle opere in sede stradale, al rifacimento, riordino, ricostruzione degli allacciamenti privati. Tali opere sono a totale carico dell'Ente esecutore qualora gli allacciamenti preesistenti siano stati riconosciuti conformi alle prescrizioni del presente Regolamento. In caso invece di accertata difformità, gli oneri relativi saranno a carico degli utenti, come nel caso di nuovi allacciamenti. Su richiesta del Comune i proprietari dovranno fornire tutte le indicazioni relative agli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per predisporre i nuovi allacciamenti, in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro stabili. Il rifiuto o l'omissione di fornire le indicazioni di cui sopra, daranno facoltà all'Ente esecutore di provvedere d'ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi, ponendo a carico dei proprietari tutte le spese che l'Ente avrà incontrato per la mancanza di dette indicazioni.

ARTICOLO 23 – COSTRUZIONE DI UNA NUOVA FOGNATURA

1. Qualora venga costruita una fognatura nuova, i proprietari degli stabili preesistenti non ancora allacciati dovranno, entro il termine di quattro mesi dalla data di ultimazione delle opere, provvedere a loro cura e spese, alla sistemazione della canalizzazione interna, per conformarsi alle caratteristiche tecniche della nuova rete fognaria.

ARTICOLO 24 – DIFETTO DI MANUTENZIONE DEGLI SCARICHI

1. Quando per incuria o difetto di manutenzione dell'allacciamento di scarico dovesse derivarne danno al suolo pubblico o rischio per la pubblica incolumità, il Comune provvederà all'esecuzione del lavoro d'ufficio addebitando le spese al rispettivo proprietario. Saranno computati a carico del proprietario dello scarico anche i costi sostenuti per i sopralluoghi di verifica, richiesti dallo stesso proprietario, che dovessero evidenziare condizioni di incuria o difetto di manutenzione dell'allacciamento di scarico.

ARTICOLO 25 – CESSAZIONE DELLO SCARICO

1. Qualora per qualsiasi causa uno scarico venga a cessare, il possessore dell'autorizzazione dovrà darne comunicazione mediante lettera raccomandata all'ufficio tecnico preposto il quale dovrà disporre i conseguenti provvedimenti. La riattivazione di uno scarico cessato comporta la ripetizione della domanda di autorizzazione allo scarico ed il conseguente accertamento della sussistenza delle condizioni atte a legittimare la nuova autorizzazione a norma del presente Regolamento.

ARTICOLO 26 – MESSA FUORI USO DI VECCHI ALLACCIAMENTI

1. Qualora, in seguito alla demolizione di un fabbricato o per altri motivi, venga messo fuori uso un allacciamento esistente, il proprietario ha l'obbligo di sigillare lo sghembo di immissione nella fognatura pubblica e di segnalarne la chiusura all'ufficio tecnico comunale, il quale si avvale della facoltà di effettuare sopralluoghi di verifica della corretta realizzazione delle opere di chiusura dello scarico.

ARTICOLO 27 – VARIAZIONI DELLO SCARICO – SUBENTRI

1. Qualsiasi variazione attinente alla qualità e quantità dello scarico fognario comporta la necessità di richiedere una nuova ammissione/autorizzazione. Gli atti effettuati in difformità a quanto sopra producono comunque la decadenza dall'autorizzazione originaria allo scarico per colpa del suo titolare. Il Comune provvederà coattivamente alla chiusura dello scarico ponendo a carico del richiedente le spese sostenute oltre eventualmente al risarcimento dei danni.

2. Nel caso di semplice subentro, di cambio di ragione sociale e/o di titolarità formale dell'autorizzazione, se restano ferme e inalterate le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, è sufficiente una comunicazione formale di quanto sopra all'ufficio tecnico preposto.

ARTICOLO 28 – MODIFICAZIONE DEGLI SCARICHI

1. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivino scarichi aventi caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle degli scarichi preesistenti, deve essere richiesta una nuova autorizzazione all'allacciamento alla pubblica fognatura.

2. Per gli insediamenti, edifici o stabilimenti soggetti ad ampliamento o a ristrutturazione, o ad interventi che comportino modifiche della disposizione del punto di scarico, e nei soli casi in cui gli scarichi non abbiano caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'ufficio tecnico comunale, il quale, verificata la compatibilità degli scarichi con il corpo ricettore, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.

ARTICOLO 29 – CUNICOLI E FOGNE ABBANDONATE – LIMITAZIONE E SOSPENSIONE DEGLI SCAVI

1. Qualora nell'eseguire opere di scavo per qualsiasi scopo, si incontri qualche tratto di cunicolo o di fogna sia pure abbandonata, o altra opera destinata a condurre acqua o materiale di spurgo della città, chi fa eseguire il lavoro dovrà darne immediato avviso all'ufficio tecnico comunale, nonché sospendere i lavori fino all'emanazione da parte dell'Ufficio stesso delle opportune istruzioni.

ARTICOLO 30 – MISURA DELLE ACQUE PRELEVATE

1. Tutti gli insediamenti, compresi quelli i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine, mense, che scaricano in pubblica fognatura e che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, devono provvedere all'installazione, e garantire il buon funzionamento, di idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata da tali fonti diverse. Per tale scopo dovranno essere installate apparecchiature in misurazione (contatori) la cui portata sia adeguata al campo di portata del pozzo secondo le indicazioni e le prescrizioni del Comune.

2. Il contatore dovrà essere installato entro un pozzetto interrato o in camera protetta. In ogni caso dovrà essere installato in posizione di facile accesso e reso disponibile per le letture periodiche e per i controlli di funzionamento da parte degli incaricati del Comune.

3. Il Comune o suo delegato provvederà a letture periodiche dei prelievi effettuati e alla eventuale piombatura dei misuratori (contatori).

4. In tali casi il titolare del pozzo o altra fonte è tenuto a corrispondere al Comune il canone di fognatura e depurazione sulla scorta dei metri cubi di acqua prelevata.

ARTICOLO 31 – POZZETTI DI PRELEVAMENTO/ISPEZIONE, DISSABBIATORI, SIFONI

1. Gli scarichi di acque nere devono essere dotati ognuno di un proprio pozzetto di prelevamento/ispezione e dissabbiatore o impianto di sifone (da posizionarsi in proprietà privata), successivamente al quale dovrà avvenire l'immissione nel corpo ricettore in maniera separata. La pulizia del pozzetto di prelevamento/ispezione e dissabbiatore o impianto di sifone è a carico del privato e deve essere eseguita ogni volta si renda necessario con un minimo di 2 volte l'anno. Le fognature interne dei fabbricati privati devono comunque essere realizzate prevedendo linee separate per le acque nere e per le acque bianche. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai nuovi insediamenti, agli ampliamenti e/o demolizioni e ricostruzioni, ed alle ristrutturazioni e/o restauri che prevedono modifiche al sistema fognario interno e/o esterno al fabbricato. Nel caso di più scarichi afferenti al corpo ricettore, ciascun scarico deve essere munito di pozzetto di prelevamento/ispezione e dissabbiatore o impianto di sifone. In ogni caso, comunque, deve essere garantita l'accessibilità nel luogo di campionamento e devono essere adottate tutte le misure di sicurezza atte ad evitare incidenti al personale addetto ai prelievi ed ai controlli. Sia il vano (alloggiamento) contenente gli strumenti, che il luogo circostante, nonché il passaggio per accedervi, devono essere conservati in perfetto stato di manutenzione a cura e spese della proprietà interessata.

2. Gli scarichi delle acque meteoriche devono essere dotati di caditoie di ispezione da posizionarsi in proprietà privata ed in prossimità alla condotta comunale.

3. Il Comune potrà concedere deroghe ai commi precedenti, in particolar modo per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

ARTICOLO 32 – AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

1. Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. In deroga gli scarichi nuovi ed esistenti di "acque reflue domestiche o assimilate" recapitanti in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza delle norme fissate dal presente Regolamento.

2. I titolari degli scarichi di "acque reflue industriali" devono essere in possesso di specifica autorizzazione.

3. La domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata all'Area Tecnica del Comune e deve essere redatta secondo apposita modulistica a tal fine predisposta, nonché corredata di tutti i dati richiesti e dei relativi allegati.

4. L'autorizzazione allo scarico nel caso venga rilasciata ad un'attività produttiva viene inviata in copia dall'Area Tecnica al SUAP.

5. L'ufficio tecnico qualora ne ravvisi la necessità e l'opportunità, per motivi di tutela ambientale e di igiene pubblica, può richiedere all'A.R.P.A.L. ed all'A.S.L. - Servizio Igiene Pubblica- ulteriori pareri al fine di espletare un'adeguata istruttoria preventiva al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

6. L'autorizzazione è rilasciata al titolare o legale rappresentante dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del D.Lgs. 152/2006.

7. L'autorizzazione è condizionata al riconoscimento da parte dell'utente del diritto di accesso per il personale addetto ai controlli in qualunque momento questi si rendano necessari.

8. Non potrà comunque essere concessa l'autorizzazione allo scarico in fognatura delle utenze che effettuano lavorazioni a cicli tecnologici con scarichi non biodegradabili (per esempio: galvaniche, cromature, zincature, alcune lavorazioni della gomma, del legno, ecc.) o che comunque possano arrecare disturbo al ciclo di depurazione biologica dell'impianto a ciclo parziale o completo.

9. Ogni variazione quali-quantitativa o del ciclo produttivo che comporti un mutamento dello scarico già autorizzato comporta automaticamente la decadenza della precedente autorizzazione e l'obbligatorietà per il titolare di presentare nuova domanda e sottostare, a sua cura e spese, agli accertamenti preliminari per le nuove autorizzazioni.

10. Ai sensi di quanto previsto al comma 11 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi

necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico sono a carico del richiedente.

11. L'autorizzazione allo scarico è rifiutata o revocata se il titolare di uno scarico industriale, alla luce dei rilievi preliminari, non abbia provveduto a dotarsi di impianti di pre-trattamento o di depurazione prescrittigli o se questi non garantiscono i limiti di emissione prefissati.

12. Il Comune provvederà a determinare, con apposita deliberazione, le spese di istruttoria da porre a carico dei richiedenti .

13. La domanda di autorizzazione allo scarico, redatta secondo la apposita modulistica a tal fine predisposta e corredata di tutti i dati richiesti e dei relativi allegati, dovrà fornire indicativamente le seguenti informazioni:

- a) generalità del rappresentante legale dell'insediamento e, ove fosse nominato, generalità del legale rappresentante dello scarico;
- b) designazione delle Vie o delle Piazze nella cui fognatura dovranno aver recapito gli scarichi;
- c) indicazione dell'uso a cui sono destinati i fognoli o i condotti (per acque nere, per acque bianche);
- d) modalità di approvvigionamento idrico-potabile (acquedotto, pozzo privato, sorgente, etc.);
- e) presenza o meno di contatore (in caso di approvvigionamenti idrici da fonti autonome);
- f) indicazione del numero delle unità abitative e della loro consistenza.

14. Nel caso di istanza di allacciamento alla civica fognatura di acque reflue industriali come definite dal D.Lgs. n° 152/2006, alla stessa vanno allegate tre copie del progetto delle opere di canalizzazione interna ed esterna allo stabile. Tale progetto deve indicare anche il percorso della fognatura oltre il confine della proprietà privata, fino all'innesto nella fognatura pubblica o nel recettore finale. Esso dovrà:

- a) essere firmato in originale dal titolare dello scarico e da un tecnico abilitato iscritto all'Albo;
- b) contenere: 1) planimetria in scala non superiore ad 1/200 dello stabile e delle sue adiacenze, con la descrizione analitica e dettagliata di tutta la rete scolante e degli scarichi in tutti i loro aspetti (separazione acque bianche e acque nere, acque di lavorazione, dimensionamento delle opere, tracciati, pendenze, quote di riferimento, opere speciali, prescrizioni sui materiali, individuazione delle fonti di approvvigionamento idrico, descrizione particolareggiata dell'opera di innesto della pubblica fognatura, pozzetti di ispezione e prelevamento, etc.), 2) legenda e indicazione di tutte le colonne di scarico delle acque nere e bianche (con avvertenza che, per quelle nelle quali siano immessi scarichi di cucine, lavelli, acquai, lavastoviglie di alberghi, trattorie, comunità, nonché di officine, autorimesse e stazioni di servizio per veicoli a motore ed in genere scarichi contenenti sostanze grasse od oleose, deve essere previsto un condotto indipendente munito, al piede della colonna, di idoneo pozzetto disoleatore opportunamente dimensionato);
- c) indicare l'ubicazione dei pozzetti di prelevamento/ispezione e dissabbiatore o impianto sifone di cui all'art. 31.

15. Alla domanda di autorizzazione allo scarico va allegata, altresì, una relazione tecnica dettagliata contenente:

- a) le caratteristiche delle eventuali lavorazioni con descrizione del ciclo tecnologico, delle materie prime, dei prodotti e sottoprodotti utilizzati e dei diversi impieghi dell'acqua (processo, raffreddamento, ecc.);
- b) indicazioni sulle caratteristiche quali -quantitative dei reflui, che vengono scaricati (in particolare dovranno essere elencate tutte le sostanze inquinanti presenti) e del volume annuo di acqua da scaricare;
- c) la tipologia del ricettore e l'individuazione del punto previsto per effettuare i prelievi di controllo;
- d) l'elenco dei potenziali inquinanti non previsti dalle tabelle allegate alla Parte terza del D.Lgs. 152/2006 (la mancata denuncia equivale alla dichiarazione della loro assenza);
- e) la quantità dell'acqua prelevata nell'anno solare, la fonte di approvvigionamento e la presenza di contatore (nel caso di pozzi va allegata la relativa denuncia effettuata a norma di legge);
- f) le caratteristiche dell'acqua superficiale o profonda prelevata;
- g) la descrizione con i relativi schemi e/o planimetrie dell' impianto di trattamento chimico-fisico e/o biologico dei reflui (per il rispetto dei valori limite di emissione) prima della loro immissione in pubblica fognatura;
- h) sia la portata media che quella di punta nel caso di scarichi diversi da servizi igienici, cucine, mense o similari;
- i) la destinazione di eventuali fanghi di risulta dai processi di depurazione;
- j) l'indicazione degli abitanti equivalenti;
- k) l'area complessiva della proprietà, l'area coperta e l' area sistemata a cortile;
- l) la superficie dei vari piani, compreso il piano terra e l'interrato.
- m) Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la domanda deve altresì indicare:
 - a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione o la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, oppure la presenza di tali sostanze nello scarico (la capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi);
 - b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

16. In seguito a specifica richiesta dell'interessato, è concessa, a tempo determinato, un'autorizzazione provvisoria allo scarico da rilasciarsi in data successiva a quella di allacciamento alla fognatura. Sulla domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico provvisoria dovrà essere indicata la data prevista per l'inizio dell'attività comportante lo scarico, nonché essere dichiarata la conformità dello scarico alle norme vigenti (a tal proposito dovrà essere allegata la copia della richiesta di analisi

dei reflui scaricati effettuata in data anteriore a quella della domanda di autorizzazione temporanea).

17. A seguito all'esito positivo delle analisi e dei controlli effettuati, verrà concessa l'autorizzazione definitiva allo scarico.

18. Le suddette autorizzazioni potranno in ogni momento essere revocate qualora vengano rilevate difformità rispetto ai valori di portata o composizione autorizzati. Ogni variazione di portata o di composizione, programmata o accidentale, dovrà essere tempestivamente segnalata al Comune per l'assunzione dei provvedimenti di competenza. Il Comune potrà provvedere coattivamente alla chiusura dello scarico ponendo a carico del richiedente le spese sostenute oltre eventualmente al risarcimento dei danni

ARTICOLO 33 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. Ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/2006 “Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico”, e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo V della parte terza del predetto Decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, l'autorità competente procede secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

2. Nei casi di violazione delle norme di cui al presente regolamento o nel caso in cui variazioni quali-quantitative degli scarichi portassero, o potrebbero portare, a variazioni nel funzionamento dell'impianto di trattamento primario di depurazione si procederà secondo quanto stabilito al comma 1.

3. L'autorizzazione allo scarico sarà altresì revocata in caso di ritardato versamento del canone di fogna e depurazione oltre i termini stabiliti dalle norme in vigore.

4. Qualora lo scarico, pur rientrando nei limiti e nelle condizioni dell'autorizzazione, non risultasse conforme alla classificazione attribuita in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, l'ufficio tecnico comunale, su conforme parere dell'A.R.P.A.L., dispone la riclassificazione dello scarico stesso dandone comunicazione al titolare mediante ordinanza con la quale verranno indicati gli adempimenti conseguenti ed i relativi termini per l'esecuzione.

5. Qualora la violazione rivesta particolare pericolosità nei confronti della tutela della qualità delle acque, ovvero risulti ripetuta più volte, l'ufficio tecnico comunale dispone la revoca dell'autorizzazione e, conseguentemente, l'adozione dei provvedimenti necessari ed idonei ad interrompere lo scarico nella fognatura.

6. La riattivazione degli scarichi può avvenire solo a seguito di revoca della disposta chiusura e dietro presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.

ARTICOLO 34 – VALIDITA' E RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE NON DOMESTICHE

1. Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza, il titolare deve richiederne il rinnovo utilizzando l'apposita modulistica a tal fine predisposta ed indicando tutti gli eventuali elementi di modifica (variazioni quali/quantitativa del refluo, della rete fognaria, etc.).

2. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

3. Il titolare dello scarico è comunque tenuto ad evidenziare, al momento della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, eventuali diverse determinazioni in merito alle caratteristiche ed alla classificazione delle proprie acque reflue.

4. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/2006, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza, trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. Nel caso di mancata cessazione dello scarico il Comune provvederà coattivamente alla chiusura dello stesso ponendo a carico del richiedente le spese sostenute oltre eventualmente al risarcimento dei danni.

5. Sono soggette al rinnovo tacito le autorizzazioni allo scarico di "Acque Reflue Domestiche" non recapitanti in reti fognarie (es. recapitanti in acque superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo).

ARTICOLO 35 – MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER TRASFERIMENTI, CAMBI DI DESTINAZIONE, AMPLIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI, VOLTURE E VARIAZIONI

1. Come previsto dall'art. 124, comma 12, del D.Lgs. 152/2006, per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivino scarichi aventi caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle degli scarichi preesistenti, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto (scarico di "Acque reflue industriali", di "Acque reflue assimilate alle domestiche" e di "Acque reflue domestiche non recapitanti in civica fognatura"). Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione al Comune, il quale, verificata la compatibilità degli scarichi con il corpo ricettore, adotta i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.

2. La voltura di una autorizzazione allo scarico esistente deve essere richiesta, utilizzando l'apposita modulistica a tal fine predisposta e nel rispetto delle condizioni di non aver apportato modifiche alle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reflue, né alla rete fognaria esistente:

- a) nel caso di subentro di una nuova ditta in una attività o in un insediamento già autorizzato;
- b) nel caso di modifica di ragione sociale della ditta intestataria dell'autorizzazione;
- c) nel caso di subentro nella proprietà dell'immobile.

3. La responsabilità conseguente all'eventuale inosservanza delle disposizioni di legge e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico è del Legale Rappresentante pro-tempore della ditta autorizzata. Nel caso di variazione del Legale Rappresentante pro-tempore, la ditta dovrà comunicare tale modifica in forma scritta.

4. Nel caso di variazioni planimetriche non significative, a seguito di esigenze emerse in corso d'opera, il titolare comunica tali variazioni al percorso della rete fognaria descritta nella autorizzazione allo scarico, utilizzando l'apposito modulo a tal fine predisposto ed allegando n. 3 copie della pianta planimetrica riportante la nuova soluzione. Dovrà inoltre essere dichiarato che le variazioni rispettano comunque le norme tecniche del regolamento e che non determinano alcuna modifica alle caratteristiche quali-quantitative delle acque reflue provenienti dall'insediamento.

ARTICOLO 36 – INSEDIAMENTI E SCARICHI ESISTENTI

1. Gli insediamenti esistenti, particolarmente quelli da cui traggono origine scarichi di tipo domestico, sono tenuti ad adeguarsi alle norme tecniche di cui al presente regolamento, qualora si dovessero presentare inconvenienti di tipo igienico-sanitario e/o ambientale.

2. Gli scarichi esistenti ed autorizzati ai sensi della previgente normativa che per effetto delle nuove disposizioni si trovano in una situazione di non corretta classificazione del refluo devono attenersi alle disposizioni ed alle procedure previste dal presente regolamento per la nuova classe di appartenenza.

TITOLO VI

PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA

ARTICOLO 37 – ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

1. Le opere di allacciamento alla fognatura comunale su suolo pubblico, devono essere eseguite secondo gli schemi e le specifiche tecniche stabilite dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale competente.

2. Sono a carico del richiedente tutte le spese per l'esecuzione dell'allacciamento, compresi l'eventuale rottura ed il ripristino della sede stradale nonché eventuali rifacimenti od opere di protezione relativa ad altri servizi o strutture esistenti nel sottosuolo.

3. I proprietari degli immobili allacciati, immediatamente prima della chiusura degli scavi, dovranno richiedere sopralluogo all'ufficio tecnico comunale. Solo successivamente all'esito positivo delle verifiche da parte dell'ufficio tecnico comunale, il soggetto interessato potrà provvedere a chiudere gli scavi.

ARTICOLO 38 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO E DEI LAVORI DI RIPARAZIONE

1. Tutti gli allacciamenti alla rete della pubblica fognatura devono essere muniti di manufatti idonei a consentire l'agevole ispezionabilità al personale addetto. Le immissioni delle canalizzazioni negli imbocchi predisposti durante la costruzione della fognatura pubblica e le tubazioni private non devono eccedere le dimensioni degli imbocchi medesimi.

2. Nessuno all'infuori degli incaricati del Comune può compiere interventi sul suolo pubblico per eseguire lavori che riguardino in modo diretto o indiretto le fognature. Pertanto tutte le opere da eseguirsi in sede stradale, sia che riguardino la costruzione, la manutenzione o la riparazione degli scarichi di qualsiasi genere, sono eseguite dal Comune o da ditta incaricata dal privato e dallo stesso pagata e restano di esclusiva proprietà del Comune.

3. Le predette opere devono essere eseguite direttamente dagli interessati in base all'autorizzazione rilasciata dal Comune. Sono comunque e sempre a carico dell'utente tutte le opere necessarie per allacciare i fabbricati dalla proprietà privata fino alla condotta fognaria, ivi compresi i conseguenti rifacimenti della pavimentazione stradale e dei marciapiedi, la sistemazione dei cavi elettrici, delle tubazioni di acquedotto ed altre simili canalizzazioni che fossero risultate danneggiate durante l'esecuzione dei lavori. Solo in casi particolari, da evidenziarsi volta per volta, il Comune provvederà direttamente, a spese del privato, ad eseguire l'allaccio e le relative opere di sistemazione del suolo.

4. L'allacciamento alla pubblica fognatura dovrà essere effettuato a regola d'arte e gli scarichi dovranno essere sifonati al fine di evitare infestazioni da ratti ed eventuali immissioni di corpi/materiali solidi che possano danneggiare e occludere le condotte.

ARTICOLO 39 – PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI

1. Per le immissioni nella civica fognatura si devono utilizzare gli imbrocchi predisposti durante la costruzione della fognatura e la tubazione di allacciamento non deve eccedere i diametri degli imbrocchi medesimi.

2. Qualora non risultassero disponibili imbrocchi predisposti, si deve procedere alla formazione di un foro nella condotta fognaria tramite carotatrice. L'innesto della tubazione deve avvenire a regola d'arte in modo da evitare qualsiasi sporgenza all'interno del condotto comunale ed inoltre deve essere collocata un'idonea guarnizione di tenuta.

3. In caso di tubazioni di particolari materiali che non rendano consigliabile la realizzazione di innesti mediante foro, gli innesti devono essere realizzati in corrispondenza di pozzetti o altri punti appositamente predisposti, anche se non corrispondenti alla posizione di uscita della fognatura privata dalla proprietà.

4. Il tracciato delle tubazioni di allacciamento, nonché il punto e le modalità di allacciamento, devono essere concordate con l'ufficio tecnico comunale, che fornirà le ulteriori prescrizioni tecniche relative ai materiali ed alle modalità esecutive.

5. Il profilo delle tubazioni di allacciamento deve essere posizionato in modo da garantire, in normali condizioni di esercizio, lo scarico a gravità nella rete comunale di tutti gli scarichi ubicati a livello superiore del piano stradale.

6. Per la costruzione della canalizzazione interna agli stabili devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari ad ovviare agli inconvenienti causati da eccessi di pressione nelle tubazioni.

7. Le condutture interne devono essere costituite da tubi di materiale assolutamente impermeabile e inattaccabile all'azione chimica e meccanica delle acque convogliate.

8. I giunti devono essere atti a resistere alle eventuali sovrappressioni conseguenti al funzionamento in carico della rete stradale o della rete interna.

9. Le tubazioni devono essere realizzate con i materiali indicati nelle normative del Ministero dei Lavori Pubblici.

10. I tratti sub-orizzontali delle canalizzazioni dovranno avere una pendenza non inferiore all'1%.

11. Le canalizzazioni devono essere realizzate secondo le buone norme dell'idraulica e munite di dispositivi di ispezione facilmente accessibili.

12. Per quanto non espressamente indicato, si demanda al vigente Regolamento Edilizio e di Igiene.

ARTICOLO 40 – ALLACCIAMENTO DEI PLUVIALI

1. I pluviali delle fronti delle case verso la pubblica via devono essere allacciati direttamente alla fogna stradale bianca, ove esistente. I pluviali debbono avere una sezione sufficiente ed essere in numero proporzionale alla superficie di terrazza o di tetto misurata in proiezione orizzontale. E' vietato introdurre scarichi di qualsiasi altra specie.

ARTICOLO 41 – CANALI DI GRONDA O DI SCOLO

1. I cortili, i pozzi di luce e qualunque altra superficie di suolo privato nell'area fabbricabile che rimanga scoperta, devono essere provvisti di conveniente scolo delle acque meteoriche. Non potranno mai versarsi su tali scoli acque nere o materiali di rifiuto delle case. Tutte le coperture degli edifici debbono essere munite da ogni lato di canali di gronda e tubi pluviali di scolo, sufficienti a ricevere ed allontanare rapidamente le acque pluviali. I tubi di scolo delle acque pluviali provenienti da terrazzi e cortili devono essere muniti, prima di immettersi nella relativa condotta fognaria, di punti di ispezione, situati in pozzetti facilmente accessibili.

ARTICOLO 42 – ISPEZIONI E CONTROLLI

1. Qualora, su conforme parere-proposta del Comune e/o dell'A.R.P.A.L., si ritenesse necessario che l'insediamento con scarico di tipo "industriale" o "industriale assimilato al domestico" allacciato alla pubblica fognatura debba installare, a propria cura e spese nell'alloggiamento di cui all'art. 31 del presente regolamento o in altri idonei pozzetti, la strumentazione e gli accessori necessari per effettuare misure, analisi e campionature, ciò dovrà essere disposto dal Responsabile del servizio con motivato provvedimento.

2. Il personale incaricato avrà diritto di accesso in qualsiasi momento, per poter effettuare ispezioni, controlli, misure, analisi, campionature e quant'altro occorra, in ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento e dal D.Lgs. 152/2006.

3. La manomissione, il danneggiamento o la distruzione di qualsiasi struttura, accessorio od apparecchiatura facenti parte della pubblica fognatura o che sia stata imposta dall'ufficio tecnico sarà passibile delle sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente, salvo ed impregiudicato il diritto da parte dell'ufficio di revocare l'autorizzazione allo scarico.

ARTICOLO 43 – VISITE D'UFFICIO

1. Il Comune e l'A.R.P.A.L. potranno, a mezzo dei propri incaricati, in qualsiasi tempo, procedere d'ufficio all'ispezione della fognatura interna degli stabili; tale ispezione sarà effettuata per constatare lo stato di manutenzione ed il funzionamento dell'impianto con riferimento al rispetto delle norme igieniche e di quelle del presente regolamento.

ARTICOLO 44 – PROVE, ANALISI, MISURE

1. Tutte le misure, le prove, i campionamenti, le analisi ed i controlli riguardanti le caratteristiche degli scarichi immessi in fognatura verranno effettuati secondo le modalità e le metodiche previste dalla legge, da personale incaricato.

ARTICOLO 45 – RESPONSABILITA'

1. Durante la visita di controllo nell'ambito della proprietà privata, il personale incaricato sarà tenuto ad osservare le norme di sicurezza prescritte dai titolari dell'insediamento.

2. La concessione dell'autorizzazione allo scarico, l'approvazione di eventuali progetti relativi al sistema fognante interno o di impianti di depurazione privati e simili non esonera il titolare dello scarico dalle responsabilità e dalle garanzie circa il corretto ed appropriato funzionamento degli impianti.

TITOLO VII

SPESE DI ISTRUTTORIA E DISPOSIZIONI TARIFFARIE

ARTICOLO 46 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Per i servizi di raccolta, allontanamento e scarico delle acque reflue, è dovuto al Comune il pagamento di un canone la cui tariffa viene determinata con apposita deliberazione della Giunta Comunale e periodicamente aggiornata sulla base delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e tutela delle acque.

2. Analoga modalità viene adottata per la quantificazione della tariffa relativa all'allacciamento alla civica fognatura e al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

3. Analoga modalità viene adottata per la quantificazione dei diritti di segreteria relativi al rilascio dell'autorizzazione o nulla osta allo scarico e all'allacciamento.

ARTICOLO 47 – ACCERTAMENTI

1. Il volume dell'acqua scaricata da computare ai fini del calcolo della tariffa potrà essere determinato mediante l'installazione - a cura e spese dell'utente e secondo le indicazioni dell'ufficio tecnico comunale - di misuratori di portata.

2. I controlli da effettuare sugli scarichi potranno essere disposti in qualunque tempo senza pregiudizio del periodo temporale e della sua durata.

3. Nel caso che lo scarico sia composto esclusivamente da acque derivanti da processi di raffreddamento, il Responsabile del servizio potrà imporre l'installazione di impianti di ricircolo o recupero delle acque. Dovrà essere autorizzato lo scarico di tali acque.

4. Le analisi dei campioni per la determinazione delle concentrazioni degli inquinanti presenti negli scarichi saranno eseguite dall'ARPAL, dal Comune o da altri laboratori ufficiali, a cura e spese dell'utente.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E SANZIONI

ARTICOLO 48 – POTERI DEL SINDACO - RISANAMENTO DELL'ABITATO

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, può emanare speciali ordinanze:

- a) per soppressione di pozzi o cisterne o fosse biologiche che siano ritenuti pericolosi alla salute pubblica;
- b) per rimozione di cause di insalubrità delle acque o delle abitazioni, compresa la rimozione delle materie luride delle fogne già abbandonate o da abbandonarsi in seguito all'allacciamento con la fognatura civica (i pozzi neri perdenti, le fosse biologiche e similari messi fuori uso devono essere disinfettati e riempiti di terra o di altro materiale compatibile con l'ambiente);
- c) per chiusura o ricostruzione di canali o tubi di scarico delle acque;
- d) per obbligare il proprietario, il cui immobile manchi di acqua potabile, di fornirsene in breve tempo e di modificare i propri impianti sanitari adottando latrine con lavaggio a cacciata, sifoni e tubi aeratori;
- e) per disporre l'esecuzione di interventi necessari ad eliminare situazioni che provocano inconvenienti di tipo igienico-sanitario, ambientale e/o al funzionamento delle fognature e dell'impianto di trattamento primario di depurazione, attraverso la regolarizzazione dello scarico e/o l'adeguamento degli impianti.

ARTICOLO 49 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento, fatte salve le sanzioni espressamente previste dal Titolo V - Sanzioni - del D.Lgs. n. 152/2006, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le conseguenze giuridiche conseguenti e connesse con eventuali ipotesi di danno ambientale, sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Nel caso in cui le acque bianche non siano collegate con la relativa rete pubblica e il relativo allaccio non venga regolarizzato entro il periodo previsto nel provvedimento del responsabile dell'ufficio, i lavori ordinati dallo stesso verranno realizzati dal Comune, o da ditta incaricata, con recupero delle spese sostenute maggiorate di un importo forfetario a titolo di penale oltre ad una tariffa fissa quali spese di pratica

3. L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative, o la opposizione agli atti esecutivi, sono disciplinate dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le somme di denaro pagate a titolo di sanzione amministrativa tramite pagamento in misura ridotta ovvero determinate con ordinanza-ingiunzione dal Responsabile del servizio, vengono esatte dal Comune. Qualora per l'accertamento della violazione vengano eseguite analisi, gli oneri delle stesse, a carico del trasgressore, spettano al soggetto esecutore.

ARTICOLO 50 – OPERE OGGETTO DI SANATORIA EDILIZIA

1. Conformemente alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 06027/26 del 09.09.86, le opere oggetto di sanatoria edilizia ai sensi delle leggi 47/1985 e 724/94 L.R. 326/03, qualora producano scarichi di acque reflue, debbono osservare le norme vigenti in materia di inquinamento ambientale e quelle previste dal vigente Regolamento.

2. Pertanto prima del rilascio del decreto di abitabilità o agibilità occorre che gli interessati regolarizzino gli allacci e relativi scarichi adeguandosi, se del caso, alla normativa vigente e al presente Regolamento; sia nel caso di regolarizzazione di opere già realizzate, sia nel caso di allacci da eseguire dovrà essere prodotta la documentazione richiesta dal presente regolamento.

ARTICOLO 51 – NORME TRANSITORIE

1. Le autorizzazioni allo scarico esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo per gli scarichi di "acque reflue domestiche" recapitanti in reti fognarie (collegate e non collegate al depuratore), dovranno essere aggiornate sulla base dei criteri previsti dal presente Regolamento.

ARTICOLO 52 – RINVIO ALLA NORMATIVA ESISTENTE

1. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si applicano, a tutela della qualità delle acque, le disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione Liguria, dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) e dal Comune.

ARTICOLO 53 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, redatto ai sensi e per effetto dell'art. 4 della Legge Regionale 16 Agosto 1995, n. 43, e successive integrazioni e modificazioni, entra in vigore dopo la sua pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni comunali previgenti regolanti la materia.

3. Copia del Regolamento e delle relative modifiche viene trasmesso alla Provincia di Savona, territorialmente competente al controllo degli scarichi, entro 30 giorni dalla data di esecutività dello stesso, alla Segreteria dell'A.T.O., nonché all'A.R.P.A.L. ed all'A.S.L. per conoscenza.

SOMMARIO

TITOLO I.....	1
DISPOSIZIONI GENERALI	1
ARTICOLO 1 – FINALITA'	1
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI	2
ARTICOLO 3 – DEFINIZIONE DI RETE FOGNARIA E NORME TECNICHE GENERALI PER L'INSTALLAZIONE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA.....	5
ARTICOLO 4 – CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI	7
ARTICOLO 5 – PRESCRIZIONI GENERALI	9
TITOLO II.....	11
ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA	11
ARTICOLO 6 – OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA	11
ARTICOLO 7 – ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA DI IMMOBILI INSISTENTI SU STRADE PRIVATE E/O VICINALI.....	11
ARTICOLO 8 – DEROGA ALL'OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA	11
TITOLO III	13
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA	13
ARTICOLO 9 – REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI	13
ARTICOLO 10 – SCARICHI TASSATIVAMENTE VIETATI	14
ARTICOLO 11 – SCARICHI CONTENENTI SOSTANZE NON PREVISTE O PERICOLOSE ...	15
ARTICOLO 12 – SVERSAMENTI ACCIDENTALI O SCARICHI DI SOSTANZE NON COMPATIBILI CON L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE O CON ELEVATE QUANTITA' DI CARICO INQUINANTE AL DI FUORI DEI LIMITI DI EMISSIONE PREVISTI DALLE TABELLE ALLEGATE ALLA PARTE III DEL D.LGS. 152/2006.....	16
ARTICOLO 13 – SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE	16
ARTICOLO 14 – SALVAGUARDIA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI MANUFATTI DELLA RETE FOGNARIA.....	17
ARTICOLO 15 – SCARICHI IN FOGNATURA.....	17
A - SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE:.....	17
B - SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E SCARICHI DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE:.....	18
ARTICOLO 16 – SCARICHI DI ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICA FOGNATURA	18
ARTICOLO 17 – IMMISSIONI IN PUBBLICA FOGNATURA DI SCARICHI TEMPORANEI DI CANTIERI EDILI, MANIFESTAZIONI E/O FESTE PAESANE.....	19
TITOLO IV	20
DISPOSIZIONI PER L'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE	20
ARTICOLO 18 – PERMESSO DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE.....	20
ARTICOLO 18.1 – PERMESSO DI ALLACCIAMENTO PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE	20
ARTICOLO 18.2 – PERMESSO DI ALLACCIAMENTO PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE.....	21
ARTICOLO 18.3 – PERMESSO DI ALLACCIAMENTO PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.....	21
ARTICOLO 19 – LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE COMUNALE.....	22
ARTICOLO 20 – COLLAUDO DEGLI ALLACCIAMENTI.....	22
ARTICOLO 21 – ESECUZIONE DIFFORME DALLE PRESCRIZIONI.....	22
ARTICOLO 22 – RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE.....	22
ARTICOLO 23 – COSTRUZIONE DI UNA NUOVA FOGNATURA	23
ARTICOLO 24 – DIFETTO DI MANUTENZIONE DEGLI SCARICHI	23
ARTICOLO 25 – CESSAZIONE DELLO SCARICO.....	23
ARTICOLO 26 – MESSA FUORI USO DI VECCHI ALLACCIAMENTI	23
ARTICOLO 27 – VARIAZIONI DELLO SCARICO – SUBENTRI	23
ARTICOLO 28 – MODIFICAZIONE DEGLI SCARICHI	24

ARTICOLO 29 – CUNICOLI E FOGNE ABBANDONATE – LIMITAZIONE E SOSPENSIONE DEGLI SCAVI	24
ARTICOLO 30 – MISURA DELLE ACQUE PRELEVATE.....	24
ARTICOLO 31 – POZZETTI DI PRELEVAMENTO/ISPEZIONE, DISSABBIATORI, SIFONI	25
TITOLO V.....	26
DISPOSIZIONI PER L’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.....	26
ARTICOLO 32 – AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO.....	26
ARTICOLO 33 – REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.....	26
ARTICOLO 34 – VALIDITA’ E RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE NON DOMESTICHE.....	30
ARTICOLO 35 – MODIFICA DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER TRASFERIMENTI, CAMBI DI DESTINAZIONE, AMPLIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI, VOLTURE E VARIAZIONI.....	30
ARTICOLO 36 – INSEDIAMENTI E SCARICHI ESISTENTI.....	31
TITOLO VI.....	32
PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA.....	32
ARTICOLO 37 – ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO.....	32
ARTICOLO 38 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO E DEI LAVORI DI RIPARAZIONE	32
ARTICOLO 39 – PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI.....	33
ARTICOLO 40 – ALLACCIAMENTO DEI PLUVIALI.....	33
ARTICOLO 41 – CANALI DI GRONDA O DI SCOLO.....	33
ARTICOLO 42 – ISPEZIONI E CONTROLLI	34
ARTICOLO 43 – VISITE D’UFFICIO.....	34
ARTICOLO 44 – PROVE, ANALISI, MISURE	34
ARTICOLO 45 – RESPONSABILITA’	34
TITOLO VII.....	35
SPESE DI ISTRUTTORIA E DISPOSIZIONI TARIFFARIE.....	35
ARTICOLO 46 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	35
ARTICOLO 47 – ACCERTAMENTI.....	35
TITOLO VIII.....	36
DISPOSIZIONI PARTICOLARI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E SANZIONI.....	36
ARTICOLO 48 – POTERI DEL SINDACO - RISANAMENTO DELL’ABITATO	36
ARTICOLO 49 – SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	36
ARTICOLO 50 – OPERE OGGETTO DI SANATORIA EDILIZIA	
ARTICOLO 51 – NORME TRANSITORIE.....	37
ARTICOLO 52 – RINVIO ALLA NORMATIVA ESISTENTE.....	37
ARTICOLO 53 – ENTRATA IN VIGORE	37